

Club Sportivo Firenze

Polisportiva Dilettantistica

Statuto

Segreteria

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2005 (duemilacinque) il giorno 20 del mese di novembre alle ore 9,30 in Firenze presso i locali della sede legale via Fosso Macinante n. 13 si è riunita l'assemblea dei soci del **CLUB SPORTIVO FIRENZE**.

Con avviso di convocazione comunicato ai soci, nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dallo statuto, è stato convocata, causa mancanza del numero legale nella precedente riunione, per questo giorno ora e luogo, in via d'urgenza l'assemblea straordinaria in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Approvazione e modifica nuovo statuto;
- 2) Ratifica nuova denominazione;
- 2) Iscrizione registro CONI;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi di legge, di statuto e per unanime designazione degli intervenuti il Presidente del Consiglio Direttivo il sig. Luigi Boni che chiama a fungere da segretario il sig. Littorio Tarlini.

Il Presidente, accertato che tutti i soci sono stati avvertiti in termini e di essere stati resi edotti dagli argomenti posti all'o.d.g., a seguito dell'avviso di convocazione ritualmente affisso nella bacheca dell'associazione, dà atto della validità dell'assemblea in seconda convocazione e passa allo svolgimento dell'o.d.g., chiarendo preliminarmente che:

Il Presidente procede ad illustrare all'assemblea i motivi per i quali si renda necessario aggiornare lo statuto (che risale al 7 luglio 1998) alla luce della nuova normativa introdotta da vari provvedimenti legislativi che impongono sostanziali modifiche statutarie agli enti di tipo associativo come il nostro per poter fruire delle agevolazioni fiscali in atto.

Tra l'altro:

- già in data 12 maggio 2004 si era riunito l'intero Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sulla modifica della denominazione sociale dello statuto;

- che l'ultimo intervento si era reso necessario e opportuno in base alla legge finanziaria 2003 Legge del 27.12.2002 n. 289, (pubblicato in G.U. n. 305 del 31.12.2002 – supplemento ordinario) il cui art. 90 dettava disposizioni applicabili a decorrere dal 01.01.2003 per l'attività sportiva dilettantistica.

Considerato che la legge 27.12.2002 n. 289 è stata modificata dal D.L. n. 72 del 22.03.2004, a sua volta convertito nella legge n. 128 del 21.05.2004, che ha istituito il registro delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche tenuto dal CONI.

Pertanto alla luce dei fatti suesposti, il Presidente propone all'Assemblea di approvare una bozza di statuto a tale uopo preparata in anticipo.

L'assemblea, dopo una approfondita ed esauriente discussione previa lettura dello stesso, all'unanimità

Delibera

1) di approvare il nuovo statuto sociale che, allegato sotto la lettera "A" forma parte integrante del presente verbale e autorizzare il Presidente del Consiglio Direttivo nei termini di legge alla sua registrazione,


2) di modificare la denominazione sociale che d'ora in avanti prende il nome di **CLUB SPORTIVO FIRENZE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA.**

3) conferire ampio mandato al Presidente del Consiglio Direttivo che provveda all'iscrizione al registro CONI;

Nessun altro avendo chiesto la parola ed essendo così esaurita la trattazione degli argomenti all'o.d.g. il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 12,10 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.


IL PRESIDENTE

(Luigi Boni)



IL SEGRETARIO

(Littorio Tarlini)



REGISTRATO A FIRENZE 2
il 29 NOV. 2005 al N° 9552 Serie 3A
Versati Euro 168,00

IL CAPO AREA SERVIZI
(B. DELFINO)
DIRIGENTE

Allegato. "A"

STATUTO "CLUB SPORTIVO FIRENZE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA"

Articolo 1- Denominazione e sede

Il Club Sportivo Firenze è una polisportiva sorta dalla fusione del Club Sportivo Firenze fondato nel 1870 sotto il nome di Club Fiorentino di Velocipedisti ed il moto Club Firenze fondato nel 1911.

Ha la propria sede in Firenze via del Fosso Macinante n. 13.

La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall'Assemblea straordinaria dei Soci.

Potranno essere istituite sedi secondarie, sedi allenanti, amministrative, di recapito postale e telefonico nonché sezioni distaccate, in luoghi diversi che saranno ritenuti più idonei al perseguimento degli scopi sociali,

I colori della Polisportiva sono: bianco e rosso.

Articolo 2 - Scopo

1) La Polisportiva è apolitica e non persegue finalità di lucro.

Durante la vita della Polisportiva non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2) Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI, ha per scopo l'esercizio e la promozione dell'attività sportiva dilettantistica, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica e non agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la Polisportiva potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti di attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopracitate, impegnandosi, a tutela della salute degli atleti, alla repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli stessi nelle attività sportivo-agonistiche.

3) organizzare e gestire le attività di servizio di ristoro connesse con le varie attività, quali la somministrazione di alimenti e bevande e di prodotti da bar, limitatamente ai propri soci ed anche ai tesserati riconosciuti ed aderenti ad enti di carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;

4) organizzare e gestire punti vendita di attrezzature sportive, abbigliamento e calzature sportive, compresi i relativi accessori e quanto altro necessario per la pratica di attività ginnico-sportive.

5) la Polisportiva può ricevere sponsorizzazioni da terzi e potrà avere proventi di natura pubblicitaria anche mediante concessioni, a tale scopo, di spazi all'interno dei luoghi nei quali viene esplicata l'attività.

6) la Polisportiva è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati in relazione alla carica svolta e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall'art. 25 della L. 133/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell'ambito amministrativo-gestionale.

7) La Polisportiva richiederà il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI nei modi e nelle forme che vengono stabilite dallo stesso Ente, dalla F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio) e/o di altre F.S.N. o dall'Ente di Promozione cui l'associazione intende aderire. Accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I. e/o altro ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

8) Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e di regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

9) La Polisportiva si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

L'adesione alla Polisportiva è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo il diritto di recesso da parte del socio.

1) Il numero dei Soci è illimitato; vi possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che diano pieno affidamento morale e condividano gli orientamenti generali dell'Associazione partecipando alle sue iniziative.

2) Per essere ammesso come Socio è necessario presentare domanda scritta ad una sezione della Polisportiva su apposito stampato, con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: a) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, professione, controfirmata da un socio presentatore; b) dichiarare di attenersi al presente Statuto, al regolamento interno ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

Il nominativo dell'aspirante socio sarà affisso nei locali sociali per un periodo non inferiore a 10 gg. e ciascun socio, entro lo stesso termine, potrà far pervenire al Consiglio medesimo eventuali rilievi e osservazioni scritti. Sulla domanda a socio deliberano i Consigli direttivi delle sezioni, con la ratifica del consiglio Direttivo della Polisportiva. In caso di diniego dell'iscrizione la domanda dovrà essere respinta entro 30 giorni dalla data di presentazione, senza esporre i motivi della decisione. Dietro ricorso dell'interessato, tale domanda potrà essere riesaminata nella prima Assemblea

Ordinaria che delibera in via definitiva. Le dimissioni da Socio vanno presentate per scritto al Consiglio Direttivo.

3) Tutti i soci maggiorenni godono, sin dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

4) I Soci sono tenuti: a) al pagamento della quota associativa; b) all'osservanza dello Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli Organi Sociali, comprese, su delibera del Consiglio Direttivo sottoposte all'approvazione della Assemblea, eventuali integrazioni della Cassa Sociale attraverso versamento di quote straordinarie.

I soci ordinari e i soci atleti devono pagare al Consiglio Direttivo della sezione di appartenenza le quote sociali stabilite annualmente nei tempi e con le modalità concordate tra i consigli Direttivi delle sezioni ed il Consiglio Direttivo della Polisportiva.

Ciascun socio che abbia raggiunta la maggiore età ha diritto di esprimere un singolo voto, ex art. 2532 2° co. c.c.

5) La qualifica di Socio si perde per: a) mancato rinnovo della quota sociale; b) dimissioni; c) sospensione o espulsione; d) decesso.

I Soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi: a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali; b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione. Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri; c) quando si rendono morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo: in questo caso potranno essere riammessi con il pagamento di una nuova quota di iscrizione.

Ai soci in regola con i pagamenti viene consegnata l'apposita tessera associativa, che ha carattere personale. Il socio non può cederla o prestarla, o comunque consentirne l'uso ad altri; la violazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal presente statuto, compresa la radiazione del socio.

Articolo 5 – Soci e loro Categorie

I soci si distinguono in:

a) Soci onorari: coloro che hanno acquisito particolari meriti sportivi o sociali. La loro ammissione è approvata dall'assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo;

a) Soci Fondatori: coloro che sono intervenuti nella fase costitutiva, dando vita all'associazione;

b) Soci Atleti: sono i soci che svolgono attività agonistica e sportiva;

c) Soci Ordinari: coloro che non rientrano nelle categorie di cui sopra:

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Articolo 6 Sezioni Sportive

La polisportiva è costituita in sezioni secondo le diverse discipline sportive. Sulla costituzione e sullo scioglimento delle sezioni decide l'Assemblea generale Straordinaria, a ciò convocata, su proposta del Consiglio Direttivo.

Ogni sezione elegge tra i Soci il Consiglio Direttivo, composto da almeno cinque membri.

L'attività sportiva di ogni sezione sarà parte integrante dell'attività della Polisportiva e dovrà svolgersi conformemente allo statuto, ed alle direttive del Consiglio Direttivo.

Articolo 7 – Quote Sociali

Tipi di quote:

1. Quota associativa annuale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, che può essere differenziata a seconda della categoria di appartenenza dei soci o dei servizi da loro utilizzati.

2. Quota aggiuntiva per il pagamento dei corrispettivi specifici.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile a terzi, fatto salvo il caso di morte.

Articolo 8- Organi

Gli organi sociali sono :

- a) l'Assemblea generale dei Soci;
- 2) l'Assemblea delle Sezioni;
- 3) Il Consiglio Direttivo Generale;
- 4) I Consigli Direttivi delle Sezioni;
- 5) Il Consiglio dei Probiviri;
- 6) Il Collegio dei Sindaci Revisori.

Gli organi restano in carica per la durata di 4 anni: i componenti degli stessi sono rieleggibili.

I Probiviri ed i Sindaci revisori non possono essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo delle Sezioni o del Consiglio Direttivo.

Articolo 9- Assemblea generale dei Soci

1) L'assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2) La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta dal Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propone l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere indetta dal Consiglio Direttivo ogni qual volta lo ritenga opportuno

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

3) Le assemblee sono presiedute, di norma, dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

4) Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

5) L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6) Ogni socio ha diritto ad un voto.

Tanto l'assemblea ordinaria che straordinaria, non raggiungendo il numero dei voti, saranno rimandate in seconda convocazione e saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti, deliberando con il voto dei presenti.

7) L'assemblea straordinaria viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione postale ordinaria od elettronica da parte del Presidente almeno 15 gg. prima del giorno fissato oppure mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale e nei luoghi ove viene svolta l'attività sportiva almeno 15 giorni prima della data fissata.

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché gli argomenti da trattare, e se già stabiliti il luogo e l'ora della seconda convocazione.

8) Essa delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 Assemblee delle Sezioni

Le assemblee delle sezioni sono costituite da tutti i soci (effettivi) appartenenti alle singole sezioni e vengono convocate entro il 31 marzo di ogni anno. I relativi verbali, unitamente ai bilanci dovranno essere trasmessi al Consiglio Direttivo entro 10 giorni. Per le assemblee delle sezioni e per le elezioni dei Consigli Direttivi delle stesse valgono le norme stabilite per le assemblee generali.

Articolo 11 Consigli Direttivi delle sezioni

Il Consiglio Direttivo Generale è composto da un numero di Consiglieri pari al doppio più uno delle sezioni sportive e vengono così nominati:

- un rappresentante di ogni sezione nominato dai Consigli Direttivi delle sezioni;
- gli altri eletti dall'Assemblea Generale dei Soci;

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri un Presidente, due Vice-Presidente, un segretario, un Tesoriere che costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo quelli spettanti per statuto alle Assemblee.

Dura in carica 4 anni e può essere rieletto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente o a richiesta di almeno cinque consiglieri; ogni deliberazione è presa a maggioranza dei voti. In caso di parità dei voti decide quello del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice Presidente più anziano. In caso di morte o di dimissioni di uno o più consiglieri si intenderà eletto Consigliere quello che nelle elezioni aveva ottenuto il maggior numero dei voti.

Il Presidente rappresenta la Polisportiva di fronte ai soci e di fronte ai terzi, coordina le varie attività dei Consigli delle sezioni sportive, convoca e presiede il Consiglio Direttivo Generale ogni volta che lo riterrà necessario o a richiesta di almeno cinque consiglieri.

L'Ufficio di Presidenza provvede all'ordinaria amministrazione e delibera sulle decisioni urgenti; riferisce e risponde del suo operato al Consiglio Direttivo Generale.

I Consigli Direttivi delle Sezioni vengono eletti dall'Assemblea delle Sezioni e sono composti da almeno cinque membri.

I Consigli delle Sezioni eleggono tra i loro componenti un Capo Sezione, un Segretario, un Tesoriere e un Direttore Sportivo. Il Capo Sezione rappresenta nei confronti dei soci e dei terzi la sezione stessa nei limiti della delega a lui concessa dal Presidente della Polisportiva.

I Consigli Direttivi delle sezioni hanno tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo quelli spettanti per Statuto alle assemblee, al Consiglio Direttivo e al Presidente della Polisportiva.

Dura in carica 4 anni e può essere rieletto.

I Consigli Direttivi delle sezioni operano secondo le disposizioni per il Consiglio Direttivo Generale se e in quanto applicabili.

I Direttori Sportivi delle varie sezioni non potranno far parte del Consiglio Direttivo di altre società che esercitano le stesse discipline sportive.

Articolo 12 Il Consiglio dei Probiviri

E' composto da tre membri eletti dall'assemblea generale dei soci e resta in carica 4 anni; tra i suoi membri elegge il Presidente.

Il Consiglio dei Probiviri è competente a decidere in secondo grado su tutti i provvedimenti disciplinari e sugli eventuali conflitti tra gli organi della Polisportiva e tra questi ultimi e i soci.

In caso di decesso di un probiviro subentrerà nel Consiglio il socio che nella graduatoria delle votazioni a probiviro ha ottenuto il maggior numero di voti.

Articolo 13 Il Collegio dei Sindaci Revisori

Si compone di tre membri effettivi che nel loro seno eleggono il Presidente.

I Sindaci hanno il dovere di rivedere almeno una volta ogni sei mesi la situazione amministrativa della Polisportiva annotando le loro osservazioni su apposito verbale.

Potranno esprimere all'Assemblea il loro giudizio sui bilanci; hanno la facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo parere consultivo che dovrà essere messo a verbale sulle questioni di carattere amministrativo.

In caso di decesso di un Sindaco subentrerà nel Collegio Sindacale il socio che nella

graduatoria delle votazioni a Sindaco Revisore ha ottenuto il maggior numero di voti.

Articolo 14 Elezioni

Le votazioni per l'elezione del Consiglio avverrà con il sistema dell'urna aperta nei giorni di sabato e domenica, fissati dalla Commissione Elettorale, entro un mese dall'Assemblea Generale e sarà valida con il voto (diretto) di almeno un quarto dei soci (effettivi).

La Commissione Elettorale che avrà predisposto la lista dei candidati, con valore semplicemente operativo, curerà il corretto svolgimento della votazione e provvederà allo scrutinio esponendo nella sede sociale il risultato dandone comunicazione agli eletti. Essi dovranno subentrare nelle cariche sociali entro 10 gg, dalla loro elezione

Art. 15- Eleggibilità ed Incompatibilità

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che:

a) non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva;

b) non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;

c) non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Articolo 16 Anno sociale e rendiconto economico-finanziario

1) L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo; esso deve essere redatto con chiarezza, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi dell'attività, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 17 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili che sono o diverranno proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati dai soci, dai privati o da Enti;

Le entrate dell'associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

- a) dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
- b) dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
- c) dagli introiti derivanti da accordi di pubblicità e sponsorizzazione od ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- d) dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci o a affidati in gestione a terzi.

Articolo 18- Scioglimento

L'Associazione si scioglie, oltre che per i casi previsti dalla legge, per delibera dell'Assemblea dei Soci quando venga assunta a maggioranza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli aventi diritto. Non è ammesso il voto per delega.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, nomina uno o più liquidatori e determina la destinazione dell'eventuale residuo attivo dedotte le passività, che deve essere devoluto ad altra Associazione che persegue finalità analoghe o ai soli fini sportivi.

Articolo 19- Norme di Rinvio

Per quanto non contemplato nel presente statuto si applicano in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti e/o comunque della F.S.N. o E.P.S. per

le relative discipline di appartenenza e in subordine le norme degli artt. 36 e seguenti del c.c.

Su espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita e approvata ogni variazione C.O.N.I. o le Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva alle quali l'associazione Sportiva Dilettantistica è affiliata possano apportare in futuro ai loro Statuti ed ai regolamenti, nella certezza che detta variazione è in armonia con le vigenti leggi dello Stato.

IL presente statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea Generale dei Soci del 20 novembre 2005



REGISTRO FIRENZE 2
29 NOV. 2005 al N° 9572 Serie 3A
Versati Euro 168,00

IL CAPO AREA SERVIZI
(B. DELFINO)
DIRIGENTE